

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 044/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 027/CSA– RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCINO RAFFAELE SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Pucino Raffaele la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 31° del secondo tempo, colpito volontariamente con un pugno al volto un avversario”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito un non corretto inquadramento giuridico dei fatti sulla scelta sanzionatoria non sussistendo i presupposti di condotta violenta, escludendo conseguenze dannose e/o di altra natura in capo all'avversario nel tentativo di portargli via il pallone dopo la segnatura della rete del 1-0, così come rappresentato nel referto arbitrale.

Volontarietà del gesto che, quindi, non sarebbe finalizzata a lederne l'integrità fisica.

Rileva, pertanto, che la sanzione inflitta in prime cure, altamente sproporzionata ed iniqua, doveva essere, all'uopo, ricondotta e qualificata come condotta gravemente antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

A supporto della tesi difensiva esplicitata ha richiamato, in fattispecie di “manata al volto” una decisione di questa Corte (Com. Uff. n. 018 del 12.11.2014 – n. 019 del 12.11.2014).

Dolendosi, inoltre, del fatto che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto, in capo al Pucino, di mancanza di precedenti di condotta violenta e/o gravemente antisportiva.

Ha, quindi, concluso chiedendo, previo accertamento della corretta qualificazione del gesto così come sanzionato, di circoscrivere la squalifica nei limiti del pre-sofferto ed in via gradata, in carenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., la riduzione della stessa a 2 giornate effettive di gara e/o nel minimo ritenuto di giustizia.

In via istruttoria ha richiesto concedersi l'ingresso della prova televisiva disponendo, pertanto, l'acquisizione del filmato della gara Modena/Pescara del Campionato di Serie B disputata il 22.11.2014.

Alla seduta del 5.12.2014 tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – Sezione 1^a – è comparso il difensore della reclamante che ha illustrato, argomentando con dovizia, i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è tuttavia infondato e non può essere accolto.

Rileva preliminarmente questa Corte l'inammissibilità circa la richiesta di acquisizione del

filmato della gara Modena/Pescara del 22.11.2014 non sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1 – 1.2, C.G.S..

Le esplicitate difese della reclamante non colgono inoltre nel segno atteso che la refertazione dell'Arbitro evidenzia, senza possibilità di dubbio e/o equivoco, che il Pucino “colpiva volontariamente con un pugno al volto un giocatore avversario”.

Gesto, questo, naturalmente violento che ontologicamente è idoneo a causare conseguenze lesive a prescindere che le stesse non si siano, nel caso di specie, concretizzate.

La portata del gesto è stata confermata dal direttore di gara, appositamente interpellato, che ne ha confermato volontarietà, violenza e gratuità.

Congrua, pertanto, appare la sanzione disciplinare inflitta in prime cure in conseguenza della condotta violenta e volontaria realizzata dal Pucino.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZARI FLAVIO SEGUITO GARA MODENA/DELFINO PESCARA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014)

Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 25.11.2014, in riferimento alla gara del Campionato di Serie B del 22.11.2014 Modena/Delfino Pescara, è stata inflitta al calciatore del Pescara Flavio Lazzari la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara per avere, al 41° del primo tempo, “colpito con un pugno al volto di un avversario”.

Avverso detta decisione la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha proposto tempestivo appello deducendo in un unico articolato motivo il non corretto inquadramento giuridico dei fatti nonché la incongruità della sanzione inflitta. In particolare è stato sostenuto che il comportamento del Lazzari non può integrare la fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. (“condotta violenta”) ma va ricondotto alla più tenue previsione della lettera a) del medesimo articolo (“condotta gravemente antisportiva”) con conseguente necessità di ridurre la sanzione inflitta.

Il ricorso è stato discusso nella seduta del 5.12.2014.

Il ricorso è infondato.

L'assistente di gara nel referto ha precisato che il Lazzari “nel mentre veniva caricato regolarmente da un avversario reagiva colpendolo al volto con un pugno chiuso senza procurare conseguenze fisiche ma procurandogli un momentaneo dolore al volto”. Rileva il collegio che dal suindicato referto risulta evidente che la condotta del Lazzari è stata determinata dalla volontà di reagire nei confronti dell'avversario che aveva effettuato un intervento di gioco ritenuto regolare e che la reazione si è concretizzata in un pugno con la mano chiusa diretta al volto. Non può esserci dubbio, quindi, che si è trattato di una condotta violenta intenzionalmente tenuta dal Lazzari non nel contesto di una azione di gioco ma al fine di reagire nei confronti dell'avversario. Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie all'ipotesi dell'art. 19, comma 4, lett. b) risultando evidente la volontà del Lazzari di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario determinata da un impulso aggressivo e non già da un eccesso agonistico. In altre parole dal referto dell'assistente arbitrale si evince con chiarezza la volontà del Lazzari di colpire l'avversario determinata dall'intenzione di reagire all'intervento subito (peraltro ritenuto regolare). La condotta del Lazzari quindi va ricondotta, quanto all'elemento soggettivo, al dolo diretto e non già alla colpa cosciente come sostenuto dalla difesa ricorrente.

Naturalmente irrilevante ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie è la circostanza che il calciatore colpito non abbia subito danni al pugno; le eventuali conseguenze dannose avrebbero rilevato come circostanze aggravanti ferma restando l'applicabilità della disposizione citata anche in mancanza delle stesse.

Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato, va confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha applicato il minimo della sanzione prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO SIG. VENTURA GIAMPIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 91 del 2.12.2014)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 91 del 2 dicembre 2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto all'allenatore del Torino Gianpiero Ventura la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per *“avere, al termine della gara, dal recinto di giuoco, rivolto ad uno spettatore, con gestualità gravemente intimidatoria, un'espressione minacciosa: infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del 30 novembre 2014 svoltasi tra la Juventus e il Torino e valida per la 13° giornata del campionato di Serie A.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il sig. Ventura chiedendo l'annullamento della squalifica irrogata per mancanza di legittimazione nell'utilizzare la relazione effettuata da parte del collaboratore della Procura federale e comunque, nel merito, la sua riduzione.

Alla riunione odierna è comparso il difensore del reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame, e pertanto di confermare la squalifica irrogata all'allenatore Gianpiero Ventura per 1 giornata effettiva di gara.

Va preliminarmente esaminata la questione in rito concernente la stessa legittimazione in capo al collaboratore della Procura Federale a refertare esso, e non l'arbitro (i suoi assistenti e il quarto uomo) la circostanza conducente alla irrogazione della sanzione in questa sede contestata, all'uopo richiamando il reclamante precedenti arresti della Corte di giustizia federale concludenti in tal senso.

Ritiene la Corte Sportiva d'Appello che, a differenza del citato precedente (relativa al calciatore Sforzini), nella specie non possa dubitarsi della detta legittimazione del collaboratore della Procura federale a “refertare” l'episodio accaduto. A ben considerare, infatti, proprio la formulazione dell'invocato art. 35 C.G.S., a mente del quale *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”*, consente - nel caso di specie - di ritenere sussistente la legittimazione del collaboratore della Procura Federale, trattandosi appunto di episodio intervenuto a fine gara e dunque non *“in occasione dello svolgimento”* della gara. Per la medesima ragione deve ritenersi irrilevante ai fini disciplinari che l'episodio di che trattasi non sia stato rilevato ovvero segnalato dalla terna arbitrale o dal quarto ufficiale di gara. Si dovrebbe altrimenti inammissibilmente concludere per la non segnalabilità di episodi e condotte poste in essere da tesserati a fine gara (non segnalate direttamente dagli ufficiali di gara) che, di contro, meritano di essere quantomeno valutate per la loro rilevanza disciplinare.

Così superata la preliminare questione di rito posta dal reclamante, nel merito, per come è dato leggere nello stesso reclamo in esame, non vi sono dubbi, in sostanza, in ordine alla ricostruzione fattuale operata dal collaboratore della Procura Federale.

Non vi è dubbio che la condotta del Ventura sia contrassegnata da quei tratti di gravità che rendono legittima e congrua la sanzione irrogata in primo grado. E', infatti, incontestato l'atteggiamento minaccioso da questi tenuto verso lo spettatore di cui trattasi al termine della gara. Il tutto dovendosi anche considerare che, trattandosi di un allenatore titolare, la condotta posta in essere risulta con maggior certezza meritevole di essere sanzionata per come correttamente operato dal Giudice Sportivo.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il reclamo in esame va respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ventura Giampiero.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio